



ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

SEDE - BOLOGNA

Via P. Gobetti, 101
40129 BOLOGNA
P.I. 06895721006
Cod. Fisc. 97220210583
Ph.: +39 051 6399385 – 6399111
Fax +39 051 6399431
www.ira.inaf.it
PEC: inafirabo@pcert.postecert.it

STAZIONE - MEDICINA

Via Fiorentina, 3513
40059 MEDICINA (BO)
Ph.: + 39 051 6965811
Fax + 39 051 6965810

SEZIONE - NOTO

Contrada Renna Bassa
Località Case di Mezzo
96017 NOTO (SR)
C.P. 161 c/o
Ufficio Postale Noto Centro
Ph.: + 39 0931 824111
Fax + 39 0931 824122
PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura Aperta per l'affidamento della "Realizzazione e fornitura di un sistema ricevente per AAVS1".

Amministrazione Aggiudicatrice: **INAF- Osservatorio di Radioastronomia Istituto di Radioastronomia (BOLOGNA)**

Tipo di procedura: **Procedura Aperta**

Atto di Avvio: **Determinazione a Contrarre n. 17 del 15/01/2016**

Responsabile Unico del Procedimento: **Dr. Steven Tingay**

CUP: C72I15000130001

CIG: 6605180EF4



INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Valore dell'appalto
- Art. 3 Documentazione di Gara
- Art. 4 Atti propedeutici alla stipula del contratto
- Art. 5 Deposito cauzionale definitivo
- Art. 6 Stipula del contratto
- Art. 7 Rapporti contrattuali
- Art. 8 Costituzione e svolgimento della Commissione di collaudo
- Art. 9 Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 10 Subappalto e cessione del contratto
- Art. 11 Penalità
- Art. 12 Procedura per l'applicazione delle penali
- Art. 13 Quinto d'obbligo
- Art. 14 Risoluzione del contratto
- Art. 15 Effetti della risoluzione del contratto
- Art. 16 Contenzioso
- Art. 17 Domicilio
- Art. 18 Trattamento dei dati personali
- Art. 18 Spese contrattuali
- Art. 20 Disposizioni finali



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione e la fornitura di un sistema ricevente per AAVS1 come descritto nel Capitolato Tecnico e negli allegati.

ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per l'affidamento della fornitura di cui al precedente art. 1 è di € **198.000,00** oltre l'IVA di legge. I costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Le offerte pari ed eccedenti tale importo verranno escluse dalla gara.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA

Formano parte del contratto oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Tecnico;
4. Erm8-xxx-xx.x-x-dv-xxxx-xx-mkt;
5. Erm8-xxx-xx.x-x-dv-xxxx-footprint;
6. Erm8;
7. Erx8 mated document-mkt;
8. Ip5-xx-xx.x-x-x-x-x-tr-mkt;
9. Ip5-xx-xx.x-x-x-x-x-footprint;
10. Ip5;
11. Modulo_FE;
12. Scheda_PREADU;

ART. 4 - ATTI PROPEDUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Effettuati i controlli di rito, si procederà all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni. Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di



non procedere con la stipula del contratto, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non potrà, comunque, essere stipulato prima di 35 giorni (c.d. *stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore riceverà una comunicazione con la quale gli verrà comunicato l'importo della cauzione definitiva, l'importo delle spese contrattuali e con la quale gli verranno richiesti, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e i dati del soggetto che rappresenterà in sede contrattuale l'Appaltatore.

ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo complessivo stimato del presente appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'INAF ORA Istituto di Radioastronomia.

La garanzia dovrà avere validità temporale sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate in originale corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri



e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

All'atto di presentazione della cauzione definitiva sarà svincolata la cauzione provvisoria, la mancata presentazione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica. Pertanto il Rappresentante Legale della Ditta Aggiudicataria, o il suo Procuratore, dovrà dotarsi di idonea firma digitale per procedere alla stipula del contratto.

Si precisa, inoltre, che l'Ente si riserva la possibilità di non aggiudicare la fornitura, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

ART. 7 RAPPORTI CONTRATTUALI



In sede contrattuale sarà comunicato dalla Stazione Appaltante il nominativo del Direttore d'Esecuzione del Contratto.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche concernenti il contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sostituire il Direttore d'Esecuzione del Contratto in qualunque momento senza che l'Appaltatore possa opporsi.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di problemi tecnici o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile della fornitura per conto dell'Amministrazione.

ART. 8 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

La fornitura oggetto del presente Capitolato sarà sottoposta a collaudo da una Commissione nominata dall'Amministrazione e composta da due o tre membri.



Saranno sottoposte a collaudo le due Fasi e ogni singola consegna, come descritte nel punto 11 del Capitolato Tecnico, a seguito di apposita comunicazione da parte dell'Appaltatore al Direttore dell'esecuzione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni redigendo un verbale in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice. Questa procedura avverrà per ogni fase e ogni singola consegna la quale verrà sottoposta a verifica di conformità dalla succitata Commissione, la quale in caso di esito positivo emetterà il Certificato di Verifica di Conformità che verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per l'emissione del Certificato di pagamento che verrà notificato alla Ditta Appaltatrice.

Le operazioni di collaudo consisteranno nelle verifiche prescritte dal Capitolato Tecnico e nel caso di esito negativo si procederà come descritto nel punto 12 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, agli oneri ed obblighi imposti dal Capitolato Tecnico, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo di appalto. I pagamenti saranno effettuati con mandato di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura contenente specifica indicazione del Certificato di pagamento ricevuto, numero e data, e dell'oggetto della fatturazione.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di cui trattasi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., previa acquisizione d'ufficio di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa, regolare ed in corso di validità. Fino a tale termine non decorreranno gli interessi moratori a carico dell'Ente.

La fattura dovrà essere elettronica e caricata nel SDI (Sistema di Interscambio) e non applicandosi lo Split Payment per gli Istituti di Ricerca, dovrà riportare il regime d'IVA ordinario.

Superato il suddetto termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, la percentuale degli interessi moratori è stabilita, invece, nella misura fissata dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i..

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO



È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese all'Ente, la cessione totale o parziale del contratto. Ferma restando la responsabilità dell'impresa aggiudicataria, è ammesso il subappalto nei termini e nei modi previsti all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., previa apposita dichiarazione in sede di offerta.

ART. 11 - PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria riconosce all'Ente il diritto di applicare delle penalità per eventuali inadempimenti nell'esecuzione della prestazione, ed in particolare in caso di ritardo nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali o di esecuzione non conforme alle modalità indicate.

È stabilita una penale pari ad € 150,00, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo sui tempi di risposta dell'impresa aggiudicataria stabiliti per l'ultimazione della prestazione.

L'Ente, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'Ente per l'esazione delle penalità ha diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria.

ART. 12 – PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 13 - QUINTO D'OBBLIGO



Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione della fornitura richiesta, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire l'ordine di servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INAF potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art. 1456* del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo all'impresa aggiudicataria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
- b) nei casi di cessazione dell'impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
- c) nel caso di morte del titolare dell'impresa aggiudicataria, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- d) nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'INAF la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- e) nei casi di fusione della società o Impresa con altra, quando l'INAF non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) nell'ipotesi di cessione anche parziale del contratto, fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
- h) ritardo nella ultimazione della prestazione contrattuale;
- i) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali.



ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con la risoluzione del contratto sorge nell'INAF il diritto di affidare il contratto a terzi (ivi compresi i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria della presente procedura di gara) per l'esecuzione in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

All'impresa aggiudicataria inadempiente è notificato nelle forme prescritte, l'affidamento del contratto a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento stesso ad altra impresa.

All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'INAF rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria senza pregiudizio dei diritti dell'INAF sui beni dell'impresa aggiudicataria inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 - CONTENZIOSO

Per qualsivoglia controversia troveranno applicazione le norme della Parte IV del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Tutte le controversie o vertenze inerenti il presente appalto, comprese l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del foro di Bologna. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17 - DOMICILIO

L'impresa aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.



ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali dell'INAF dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'INAF prima della stipula del contratto.

Con la presentazione dell'offerta economica il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto senza diritto di rivalsa.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Supporto al R.U.P.

F.TO Fabrizio Zorcolo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*